

Bruxelles, 31 maggio 2017  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0190 (CNS)

---

---

9317/17  
COR 1

JUSTCIV 113

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	WK 5263/17
n. doc. Comm.:	10767/16
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) - Dibattito orientativo

---

Nel documento 9317/17 INIT, a pag. 3, leggere il paragrafo 9 come segue:

9. Il diritto del minore di poter essere ascoltato è tutelato dall'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. È inoltre considerato essenziale per garantire al minore un processo equo a norma dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e assicurare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare a norma dell'articolo 8 della stessa Convenzione. Nel 2005 il regolamento Bruxelles II bis ha migliorato le norme per il procedimento all'interno dell'UE ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980. Detta Convenzione non stabilisce alcun obbligo esplicito di ascoltare il minore, ma **l'articolo 13, secondo comma**, della stessa prevede la possibilità di respingere un ordine di ritorno del minore se il minore si oppone al ritorno e ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II bis prevede pertanto che il minore possa essere ascoltato nel procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 a seguito di una sottrazione internazionale di minore tra due Stati membri. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, né l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis fanno riferimento all'audizione del minore di per sé, ma entrambi si riferiscono alla possibilità data al minore di essere ascoltato. La Corte ha altresì stabilito che un minore può non essere ascoltato se l'audizione non è nel suo interesse superiore o se non è necessaria. Inoltre un minore può non essere ascoltato se ciò appare inopportuno in ragione della sua età o maturità.

---